

COMUNE MARUGGIO

REGOLAMENTO IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 09/07/2012.

Vigente fino all'anno d'imposta 2013 in seguito ad approvazione del regolamento di disciplina I.U.C. a partire dal 2014.

INDICE

TITOLO I°- DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Presupposto impositivo
- Art. 3 – Soggetti passivi
- Art. 4 – Base imponibile
- Art. 5 – Valore venale delle aree fabbricabili.
- Art. 6 – Calcolo dell'imposta
- Art. 7 – Quota statale

TITOLO II°- AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 8 – Abitazione principale e pertinenze
- Art. 9 – Ulteriori detrazioni
- Art. 10 – Riduzione per fabbricati inagibili
- Art. 11 – Riduzione per terreni agricoli
- Art. 12 – Fabbricati di cooperative edilizie a proprietà indivisa e IACP
- Art. 13 – Esenzioni

TITOLO III°- DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 14 – Denunce
- Art. 15 – Versamenti
- Art. 16 – Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 17 – Attività di controllo e accertamenti
- Art. 18 – Riscossione coattiva
- Art. 19 – Rimborsi
- Art. 20 – Interpello del contribuente
- Art. 21 – Disposizioni in materia di autotutela
- Art. 22 – Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e le disposizioni espressamente richiamate di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

Art. 2

Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Maruggio, a qualsiasi uso destinati, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, mentre per il periodo precedente è soggetta all'imposta la relativa area fabbricabile;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Rientrano in tale tipologia tutti i terreni ricadenti nelle seguenti zone del Piano di fabbricazione:
 - Zona "A" centro storico;
 - Zona "B" residenziale esistente;
 - Zona "C" di espansione;
 - Zona P.I.P.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. La condizione del soggetto

passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi e dal regolare versamento dei contributi previdenziali.

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 3 **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i possessori degli immobili di cui al precedente articolo 2 comma 3, che siano titolari di proprietà o di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

2. In caso di separazione legale o divorzio, l'imposta dovuta sull'abitazione principale deve essere versata dall'assegnatario della casa anche se non proprietario.

3. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4 **Base imponibile**

1. Per i fabbricati, la base imponibile è data dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 359/1992, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile

anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.

Art. 5

Valore venale delle aree fabbricabili.

1. La Giunta Comunale aggiorna annualmente i valori venali minimi per zone omogenee determinati in sede di prima applicazione dal Consiglio Comunale con delibera n° 11 del 15-05-2011. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del presente comma o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico.

2. Al contribuente che abbia dichiarato un valore dell'area fabbricabile superiore a quello minimo determinato dal Comune, competerà il rimborso dell'imposta versata in eccedenza previo accertamento del valore reale e venale dell'area fabbricabile.

3. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 6

Calcolo dell'imposta

1. Per il calcolo dell'imposta dovuta si applicano alla base imponibile di cui all'articolo 4, le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive, come eventualmente variate con delibera di Consiglio Comunale ai sensi della medesima normativa.

Art. 7

Quota statale

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative

pertinenze di cui all'articolo 8 del presente regolamento, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni.

2. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 8

Abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La concreta individuazione della dimora abituale è demandata all'ente impositore che nell'esercizio dell'attività di controllo e accertamento deve verificare le condizioni stabilite dalla legge.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in abitazioni diverse situate nel Comune di Maruggio, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Tale limitazione non è applicabile nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in abitazioni diverse, di cui una ubicata nel Comune di Maruggio e l'altra in Comune diverso, a patto che tale circostanza sia dovuta a effettive e obiettive necessità del soggetto passivo d'imposta.

Nel caso di abitazione principale costituita da più unità immobiliari distintamente iscritte in Catasto, l'agevolazione è applicabile a una sola unità immobiliare, mentre le altre devono essere considerate altri fabbricati.

2. Sono assimilati alle abitazioni principali:

- i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che sia l'unico fabbricato posseduto e che non risulti locato;

3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. All'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e alle relative pertinenze si applicano l'aliquota ridotta e la detrazione stabilita all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, come eventualmente variati dal Comune. L'ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

5. il trattamento agevolativo si applica anche nei casi in cui il proprietario della pertinenza sia il coniuge del soggetto passivo d'imposta per l'unità adibita ad abitazione principale. Le

detrazioni che non dovessero trovare completa capienza nell'importo dell'imposta sull'abitazione principale, possono essere decurtate, per la parte rimanente, dall'imposta dovuta sulla pertinenza.

Art. 9 Ulteriori detrazioni

1. La detrazione spettante per l'abitazione principale, stabilita nella misura di euro 200,00, è elevata ad euro 300,00 per i contribuenti proprietari, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente di un solo fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventualmente le annesse pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che si trovano in una delle ipotesi di seguito previste:

- a. soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell'anno a cui si riferisce l'imposta, hanno compiuto il 65° anno di età, percepiscono la pensione e appartengono ad un nucleo familiare composto almeno da una persona ultrasessantacinquenne;
- b. soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare in cui sia presente uno o più soggetti con invalidità non inferiore al 67%;
- c. soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell'anno a cui si riferisce l'imposta, non hanno ancora compiuto il 40° anno di età ed hanno in corso la restituzione del mutuo contratto per l'acquisto di prima casa, adibita ad abitazione principale ed appartengono ad un nucleo familiare composto esclusivamente da soggetti con età inferiore ai 35 anni;
- d. soggetti passivi, licenziati nei 18 mesi che precedono il periodo d'imposta di riferimento, escludendo le attività a carattere stagionale, che risultano ancora disoccupati al primo gennaio dell'anno a cui si riferisce l'imposta ed hanno in corso la restituzione del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, adibita ad abitazione principale; detti soggetti devono appartenere ad un nucleo familiare in cui eventuali soggetti in età lavorativa, non siano impiegati a tempo indeterminato o non siano titolari di partita I.V.A.;
- e. soggetti passivi divorziati, legalmente separati, vedovi o nubili/celibi, appartenenti ad un nucleo familiare in cui sono presenti solo figli a carico dello stesso soggetto passivo;
- f. soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e da almeno tre figli a carico;
- g. soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e figli con handicap regolarmente documentato.

2. Al fine di beneficiare della detrazione indicata al precedente comma i soggetti passivi devono certificare di possedere un ISEE (Indicatore Situazione Economica equivalente) non superiore a quello sotto indicato:

- per i soggetti di cui al punto a), b), c), d) ed e) il valore ISEE non deve superare euro 12.000,00 in caso di nucleo monofamiliare ed euro 20.000,00 negli altri casi;
- per i soggetti di cui al punto f) e g) il valore ISEE non deve superare euro 25.000,00;

3. Per ottenere la maggiore detrazione di cui al presente articolo, i contribuenti devono far pervenire la richiesta di agevolazione al Comune di Maruggio, Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna dell'interessato, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, entro e non oltre il 31/12 dell'anno d'imposta, con esclusione dei soggetti che vi hanno provveduto l'anno precedente, allegando la documentazione sotto specificata ed indicando gli elementi sotto riportati:

- certificazione ISEE, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'imposta;
- attestazione dell'invalidità per le agevolazioni di cui al punto b);
- copia del contratto di mutuo per i punti c) e d);
- copia della comunicazione di licenziamento o istanza di disoccupazione per il punto d);
- certificazione dell'handicap, rilasciato dall'autorità competente per il punto g).

La richiesta è valida anche per gli anni successivi al primo a patto che il soggetto passivo trasmetta ogni annualmente all'ufficio tributi la certificazione ISEE aggiornata e, per il solo punto d), copia della comunicazione di licenziamento o istanza di disoccupazione.

Art. 10 Riduzione per fabbricati inagibili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) per il quale si rende necessaria la demolizione ed eventuale nuova ricostruzione. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario la cui spesa è quantificata secondo le vigenti tariffe professionali dell'ordine degli ingegneri, che allega idonea documentazione alla dichiarazione, fatta salva la verifica dovuta dall'ufficio tributi per il tramite dell'UTC con onere a carico del dichiarante la cui spesa è quantificata secondo le vigenti tariffe professionali dell'ordine degli ingegneri.

Art. 11 Riduzione per terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Art. 12 Fabbricati di cooperative edilizie a proprietà indivisa e IACP

1. Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli

Istituti autonomi per le case popolari, si applica l'aliquota ordinaria di cui all'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e la detrazione di base.

Art. 13 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Gli immobili comunali ad uso non istituzionale e siti nel territorio del comune impositore non sono gravati dalla quota IMU riservata allo Stato.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 14 Denunce

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Sono comunque valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. In sede di prima applicazione, per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Art. 15 Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Maruggio corrispondente a E995.

3. Dal 1° dicembre 2012 i versamenti potranno essere eseguiti anche tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
4. L'imposta non è versata qualora risulti inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno dal singolo soggetto passivo.
5. Nei casi di trasferimento del possesso dell'immobile, il mese si computa per intero a carico del cedente qualora il possesso si sia protratto per almeno 15 giorni.
6. Tutti i soggetti passivi non residenti nel territorio dello stato dovranno versare l'IMU seguendo le disposizioni generali illustrate nella Circolare 3/DF, ferme restando le modalità di versamento già utilizzate per l'ICI, vale a dire il vaglia postale internazionale ordinario, il vaglia postale internazionale di versamento in c/c e il bonifico bancario. Il versamento dell'imposta deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati sul territorio di più comuni, e deve essere disposto in euro, per un importo pari all'imposta dovuta. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei seguenti modi:
 - per la quota spettante al Comune i soggetti passivi devono contattare direttamente l'Ufficio tributi del comune per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto.
 - per la quota riservata allo Stato, i soggetti passivi devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
7. Il versamento dell'imposta municipale propria relativa all'anno 2012, deve essere effettuato secondo le disposizioni dettate dall'art. 13, del D. L. 201/2011.
8. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è uguale o superiore a 49 centesimi.

Art. 16

Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 17

Attività di controllo e accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.
2. A seguito dell'attività di cui al precedente comma 1, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento d'ufficio e in rettifica.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti

questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Per la propria azione impositiva, il Comune si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.

5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

6. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art.18

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune in base all'attività di cui al precedente art. 13 per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla legge, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, e comunque entro il 31 dicembre del 3° anno successivo al quale l'avviso di accertamento è divenuto esecutivo.

Art. 19

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, pena la decadenza, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso per dichiarata inedificabilità di aree deve essere presentato entro il termine di 3 anni dalla data in vigore in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di sopravvenuta e dichiarata inedificabilità.

3. Il Comune, entro 180 giorni dalla data di richiesta, provvede al rimborso.

Art. 20

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'A.C. che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

Art. 21
Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il funzionario responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto dell'imposizione.

Art. 22
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.